



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (09)

Costi delle attività di pertinenza statale svolte dai gestori di rete

Aggiornata al 12.11.2003 – **ritirata a partire dal 1.5.2020**

Domanda:

- a) Chi sopporta i costi scaturiti dai compiti svolti dai gestori di rete di cui agli articoli 33, 36 e 40 capoversi 2 e 3 OIBT?
- b) Se questi costi sono compresi nella retribuzione per il transito di energia, quest'ultima non può essere aumentata a causa dell'opposizione dei proprietari. Le spese di diffida possono perciò essere additate direttamente a questi proprietari?
- c) I controlli dei rapporti di sicurezza sono a carico dei gestori di rete. L'Ispettorato esamina gratuitamente anche i rapporti di sicurezza di simili impianti?

Risposta:

- a) La nuova OIBT, in merito ai costi delle attività di pertinenza statale svolte dai gestori di rete, non introduce nessuna modifica rispetto al diritto precedente. Come finora, il gestore di rete può scegliere se addebitare direttamente all'interessato i costi per l'organizzazione dei controlli dell'impianto oppure se farsi rimborsare questi costi tramite la tariffa sull'energia. Gli oneri del gestore di rete per le attività previste dalla legge nell'ambito dei controlli degli impianti possono anche rientrare nei costi della rete ed essere presi in considerazione nel calcolo di un'eventuale tassa per il transito di energia elettrica.
- b) Se i costi delle attività di pertinenza statale svolte dai gestori di rete sono calcolati come parte costitutiva della tariffa sull'energia o della tassa per il transito di energia elettrica, in linea di massima vengono coperti solo quei costi che non sono causati in un secondo momento dai clienti interessati; vale a dire i costi scaturiti da un normale svolgimento del controllo dell'impianto. I costi riconducibili a una mancata cooperazione dell'interessato possono essere addebitati direttamente a quest'ultimo.
- c) Secondo il testo dell'ordinanza, il controllo del rapporto di sicurezza è a carico di quel servizio che l'ha ordinato, se durante questo controllo non viene riscontrato alcun difetto. Questa prescrizione vale sia per il gestore di rete che per l'Ispettorato. In questo senso, anche il controllo da parte dell'Ispettorato degli impianti elettrici a corrente forte è „gratuito“ (per il proprietario dell'impianto).